



**COMUNE DI
TERRE ROVERESCHE**
Provincia di Pesaro e Urbino

**GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO
RIFIUTI E DI SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI
TERRE ROVERESCHE (PU)**

CIG **XXXXXXXXXXXX**

Schema di Contratto

Giugno 2026

COMUNE DI TERREROVERESCHE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

N. di Repertorio _____

CONTRATTO DI APPALTO PER

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CIG. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella
Residenza Municipale del Comune di Terre Roveresche.

Davanti a me Dott. _____ Segretario Generale del Comune di Terre
Roveresche, in esecuzione della convenzione per lo svolgimento del
servizio di segreteria comunale n. _____ del _____, autorizzato a rogare gli
atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e dello Statuto
Comunale, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente
rinunciato con il mio consenso ai sensi dell'art. 48 della Legge Notarile,
sono comparsi personalmente:

- il Sig. _____ nato a _____ il _____,
Responsabile del 3° Settore del Comune di Terre Roveresche, il
quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse
del Comune stesso (Codice Fiscale e Partita IVA 02624290413), di
seguito denominato anche “Ente” o “Amministrazione appaltante”;

e

- il Sig. _____ in qualità di
_____ della Ditta _____
con sede in _____, il quale dichiara di
agire e stipulare esclusivamente in nome e per conto della
medesima Ditta, di seguito denominata anche “Gestore” o “Ditta
aggiudicataria”.

P R E M E S S O

- CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la relazione illustrativa della forma di gestione prescelta, la procedura di affidamento e il progetto dei servizi di igiene urbana del territorio comunale;
- CHE con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. ----- del ----- è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- CHE con la medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara per lo svolgimento del servizio per la durata di cinque anni (sessanta mesi), per un importo contrattuale a base di gara pari a Euro 2.250.000,00 oltre IVA, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- CHE è stata altresì prevista la facoltà di proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi, per un valore stimato pari a Euro 225.000,00 oltre IVA, con conseguente valore complessivo massimo stimato dell'appalto pari a Euro 2.475.000,00 oltre IVA;
- CHE la spesa relativa all'appalto dei servizi di igiene urbana risulta finanziata con fondi del bilancio comunale;
- CHE con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. ----- del ----- l'appalto è stato aggiudicato alla Ditta ----- per l'importo contrattuale complessivo di Euro ----- oltre IVA, di cui Euro ----- per servizi al netto del ribasso offerto ed Euro ----- per oneri della sicurezza;

- CHE con nota prot. n. _____ del _____ è stato comunicato il provvedimento di aggiudicazione ai sensi della normativa vigente;
- CHE sono stati acquisiti agli atti il certificato camerale e la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- CHE è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- CHE la Ditta aggiudicataria ha prestato, secondo quanto previsto dai documenti di gara, la cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali per Euro ----- , pari al ---- % dell'importo netto di aggiudicazione;

TUTTO QUANTO PREMESSO

Le parti come sopra costituite mentre ratificano ed approvano la narrativa che precede, convengono e stipulano quanto appresso.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato Tecnico Prestazionale** (di seguito Capitolato) è il documento allegato al contratto di servizio che definisce i contenuti del rapporto contrattuale tra il Gestore e l'Ente;

- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
- **Parti** sono l'Ente e il Gestore del servizio (di seguito Gestore) che sottoscrivono il presente contratto;
- **Ente territorialmente competente (ETC)** è l'Ente Territorialmente Competente individuato ai sensi della normativa e della regolazione ARERA pro tempore vigente, identificato, per il presente affidamento, in ATO 1 Pesaro e Urbino;
- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF;
- **RQTR** è la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani approvata con deliberazione ARERA 374/2025/R/RIF.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché la sostenibilità economico-finanziaria del servizio ai fini programmatori, regolatori e tariffari, secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo

miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità tecnica, programmatica e regolatoria;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare, nei limiti delle proprie competenze e secondo la normativa vigente, gli atti e le determinazioni necessari ai fini pianificatori, regolatori e tariffari del servizio, senza che ciò comporti di per sé automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale spettante al Gestore.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica in adempimento alle deliberazioni dell'Ente n. del nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

3.2 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo le modalità specificate caso per caso nei documenti di gara (Capitolato Tecnico Prestazionale e Disciplinare Tecnico) e nell'Offerta Tecnica (Piano Programma Operativo) del Gestore, comprensiva dei chiarimenti e delle precisazioni fornite a compendio della relazione giustificativa economica, allegati come parte integrante al presente contratto.

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;

1. raccolta domiciliare della frazione secca non recuperabile, della frazione organica, della carta e del cartone (congiunta e selettiva), del vetro, della plastica (flusso A e flusso B), dei metalli (lattine e banda stagnata) e degli scarti verdi (sino a 300 lt) prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento individuato dall'Ente;
2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile

esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche e trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento individuato dall'Ente;

3. raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE ed ulteriori rifiuti solidi urbani voluminosi prodotti da utenze domestiche e non domestiche e trasporto presso gli impianti autorizzati al trattamento individuato dall'Ente;
4. raccolta domiciliare su chiamata delle potature conferite in cumuli prodotti da utenze domestiche e non domestiche e trasporto presso idoneo impianto individuato dall'Ente;
5. raccolta domiciliare per utenze richiedenti dei rifiuti tessili sanitari (i.e. pannolini e/o pannoloni) e trasporto presso impianto indicato dall'Ente;
6. presidio del Centro di Raccolta secondo quanto previsto nel Capitolato e relativi allegati, ivi incluse, ove necessario, attività di front office (Ecosportello) e risposta al Numero Verde in caso di assenza o indisponibilità del personale comunale;
7. raccolta dei rifiuti abbandonati;

b) servizi di spazzamento manuale e svuotamento cestini;

c) pulizia in occasione di mercati, fiere ed eventi;

d) fornitura e stampa del calendario di raccolta differenziata;

e) gestione di un sistema duale di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;

f) disponibilità di un Centro Servizi;

g) redazione e diffusione della Carta dei servizi ambientali e della Carta della Qualità;

h) campagne di comunicazione e sensibilizzazione sia in fase di avvio servizi sia a regime.

Sono esclusi i rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche, non rientranti nel perimetro dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente,

nonché i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio dell'Ente.

4.3 Con il presente contratto al Gestore non sono affidate altre attività indicate nella Sezione "Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani".

4.4 Non sono previste variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.

Articolo 5

Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di cinque anni (sessanta mesi) e termina in data Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto.

5.2 È esclusa ogni estensione della durata dell'affidamento per finalità di riequilibrio economico-finanziario, per esigenze di recupero di investimenti, per mancato subentro del gestore entrante o per altre ragioni analoghe. Resta ammessa esclusivamente la proroga tecnica di cui al comma 5.4, nei limiti e alle condizioni ivi previste, nonché l'eventuale adozione delle sole modifiche contrattuali consentite dalla normativa vigente e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, senza che ciò comporti rinnovo tacito o automatica protrazione della durata contrattuale.

5.3 Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato.

5.4 Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, il Gestore previa richiesta dell'Ente, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di sei mesi, senza

poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

5.5 Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 201 del D.lgs. 152/2006, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese, danni o qualunque altra pretesa a favore del Gestore e senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. Resta salva, inoltre, esclusivamente nei soli casi espressamente previsti dai documenti di gara e dal presente contratto, la possibilità di riconoscere il valore residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature o degli investimenti specificamente acquistati dal Gestore su espressa previsione contrattuale, già trasferiti in proprietà all'Ente e non ancora integralmente remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale eventuale valore residuo è determinato secondo i criteri di cui all'art. 22.7 del presente contratto e comunque al netto delle quote già remunerate nei canoni d'appalto, di eventuali contributi pubblici o privati e di ogni altra componente già riconosciuta a qualsiasi titolo.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo spettante al Gestore per l'esecuzione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero delle singole attività che lo compongono, è determinato dall'offerta economica presentata in sede di

gara e recepita nel presente contratto, nei limiti dell'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione. Restano ferme esclusivamente le variazioni del corrispettivo espressamente previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal presente contratto e dalla normativa vigente.

6.2 L'importo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, derivante dall'offerta economica, è pari a Euro _____ (oltre IVA) per la durata contrattuale di cinque anni (sessanta mesi). Ai soli fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 5.4, è pari a Euro 2.475.000,00 (oltre IVA).

6.3 L'importo contrattuale complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, compresa ogni eventuale miglioria prevista dal Gestore in sede di Offerta Tecnica, da eseguirsi secondo le modalità precisate nei Documenti di Gara e nell'offerta tecnica del Gestore, con l'esplicita ammissione che il Gestore abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il personale, inclusi i contributi e gli accantonamenti. Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico del Gestore, restando fermi gli oneri di smaltimento/trattamento e i ricavi secondo quanto specificato dal Capitolato.

6.4 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore secondo quanto indicato agli artt. 10 e 11 del Capitolato.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente non assume alcun obbligo di automatica corrispondenza tra il corrispettivo spettante al Gestore e i costi riconosciuti o riconoscibili in applicazione del metodo tariffario pro tempore vigente. Resta fermo che i costi risultanti dal PEF e dal Piano Economico Finanziario di Affidamento rilevano ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e delle tariffe da applicare alle utenze secondo la regolazione ARERA pro tempore vigente, mentre il corrispettivo contrattuale dovuto al Gestore resta quello risultante dall'offerta economica aggiudicataria, come eventualmente aggiornato o modificato esclusivamente nei casi e secondo i criteri espressamente previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal presente contratto e dalla normativa vigente.

7.2 Eventuali aggiornamenti o modifiche del corrispettivo in corso di affidamento possono intervenire esclusivamente nei casi e nei limiti espressamente previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal presente contratto e dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla revisione dei prezzi di cui all'art. 13 del Capitolato e alle modifiche contrattuali consentite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi forma di automatica rideterminazione del corrispettivo sulla base del metodo tariffario pro tempore vigente, del PEF, del Piano Economico Finanziario di Affidamento o di altri atti regolatori o tariffari, salvo quanto espressamente previsto dai documenti di gara e dalla legge.

7.3 Il corrispettivo contrattuale, determinato ai sensi dell'art. 6, resta fisso e invariabile per il primo anno (12 mesi) dalla stipula del presente contratto e sarà aggiornato annualmente secondo quanto indicato all'art 13 del Capitolato.

Articolo 8

*Piano Economico Finanziario di Affidamento e Piano Economico di
congruità dei servizi a regime*

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento, redatto dal Gestore e allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, per le parti di propria competenza, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve essere redatto in modo da assicurare, per le parti di competenza del Gestore, la sostenibilità economico-finanziaria della gestione ai fini tariffari e regolatori e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati. Resta fermo che i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario di Affidamento rilevano ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e delle tariffe da applicare alle utenze, secondo la regolazione ARERA pro tempore vigente, e non comportano di per sé alcuna automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale dovuto al Gestore, che resta disciplinato dal

presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dall'offerta economica aggiudicataria.

8.4 Il Piano Economico di congruità dei servizi a regime, redatto dal Gestore, allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, per il primo anno a regime, la relazione economica dei servizi, con indicato, per ogni singolo servizio previsto in appalto e complessivamente, almeno i costi riferiti alle seguenti voci: personale, mezzi in esercizio, attrezzature pluriannuali, ammortamento dei mezzi e delle attrezzature, attività fuori produzione, distinti tra personale impiegatizio e di coordinamento, informazione alle utenze, adempimenti previsti dal TQRIF e dal RQTR (ivi inclusi ecosportello, numero verde, carta della qualità, registri, portali, flussi informativi e ogni ulteriore adempimento di qualità di competenza del Gestore), informatizzazione dei servizi, ivi incluso il sistema informativo duale integrato con il gestionale tributario in uso presso l'Ente (Halley Informatica), calcolo dell'impronta ecologica e attuazione del Programma Carbon WastePrint, ivi compresi gli eventuali oneri connessi alla gestione operativa del sistema premiale, all'acquisto dei crediti di CO2 nei minimi contrattualmente previsti e agli ulteriori adempimenti relativi alla sostenibilità ambientale previsti in offerta, eventuali costi di gestione della tariffa, spese generali, utili di impresa, costi di trattamento/ricavo rifiuti, ed ogni altra voce significativa a giustificazione dell'offerta..

8.5 Il Piano Economico di congruità dei servizi a regime deve altresì consentire la verifica di congruità delle risorse indicate nell'offerta tecnica e dei costi riportati nell'offerta economica; a tal fine deve indicare almeno i costi della sicurezza interna, i costi unitari applicati a personale, mezzi e attrezzature e, per ogni tipologia di rifiuto, gli eventuali costi di trattamento e i ricavi dalla vendita dei materiali. Il Piano Economico di congruità dei servizi a regime ha finalità esclusivamente ricognitiva, giustificativa e di verifica della coerenza economica dell'offerta e dell'esecuzione del servizio

e non costituisce titolo per il riconoscimento automatico di maggiori corrispettivi, compensazioni, riequilibri o adeguamenti economici diversi da quelli espressamente previsti dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8 nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità stabiliti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente e per tutta la durata residua dell'affidamento, per le parti di rispettiva competenza.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente, corredato delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari alla relativa verifica;
- b) l'Ente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo, verificandone completezza, coerenza e congruità, e li integra o modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'Ente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono e la conformità alla regolazione vigente.

9.3 L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento rileva ai fini della determinazione delle entrate tariffarie e delle tariffe da applicare alle utenze, nonché ai fini della coerenza regolatoria del servizio affidato, secondo la disciplina ARERA pro tempore vigente. Resta fermo che tale aggiornamento non comporta di per sé alcuna automatica

rideterminazione del corrispettivo contrattuale spettante al Gestore, che resta disciplinato esclusivamente dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dall'offerta economica aggiudicataria e dalla normativa vigente in materia di revisione prezzi e modifiche contrattuali.

9.4 Il Gestore è tenuto a fornire tempestivamente all'Ente ogni informazione, dato, chiarimento o documento integrativo richiesto ai fini della predisposizione, validazione, aggiornamento e approvazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento, nonché ai fini degli adempimenti verso l'Ente Territorialmente Competente, il Comune e ARERA, nei termini previsti dalla normativa e dai documenti contrattuali.

Articolo 10

Segnalazione di circostanze sopravvenute e attivazione delle procedure contrattuali

10.1 Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano circostanze straordinarie, eccezionali, sopravvenute e non imputabili al Gestore, tali da incidere in modo significativo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Gestore ne dà tempestiva comunicazione all'Ente mediante relazione motivata e documentata.

10.2 La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere almeno:

- a) la descrizione puntuale delle circostanze sopravvenute e della loro incidenza sulle prestazioni contrattuali;
- b) la quantificazione, per quanto possibile, degli effetti economici, organizzativi e gestionali derivanti da tali circostanze;
- c) l'indicazione delle misure già adottate dal Gestore per limitarne gli effetti;
- d) l'indicazione delle disposizioni contrattuali o normative che il Gestore ritiene eventualmente applicabili ai fini della revisione dei prezzi, dell'adeguamento dei servizi o delle modifiche contrattuali

10.3 La comunicazione del Gestore non costituisce di per sé istanza di riequilibrio economico-finanziario, né titolo per il riconoscimento automatico di maggiori corrispettivi, compensazioni, proroghe, estensioni della durata contrattuale o altre misure di analogo effetto.

10.4 Ricevuta la comunicazione, l'Ente valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale attivazione delle sole misure espressamente previste dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla revisione dei prezzi e alle modifiche contrattuali consentite.

10.5 Resta fermo che i costi risultanti dal PEF o dal Piano Economico Finanziario di Affidamento rilevano ai fini tariffari e regolatori secondo la disciplina vigente e non comportano, di per sé, alcuna automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale dovuto al Gestore.

Articolo 11

Misure contrattuali eventualmente attivabili

11.1 A seguito della comunicazione di cui all'Articolo 10, l'Ente, ove ne ricorrano i presupposti, valuta esclusivamente l'eventuale attivazione delle misure espressamente previste dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente, con particolare riferimento:

- a) alla revisione dei prezzi nei casi e secondo i criteri previsti dall'art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente;
- b) all'adeguamento o alla variazione dei servizi nei casi e secondo i criteri previsti dall'art. 12 del Capitolato Tecnico Prestazionale;
- c) alle modifiche contrattuali consentite dalla normativa vigente, nei limiti e alle condizioni applicabili al presente appalto.

11.2 L'eventuale attivazione delle misure di cui al comma precedente non costituisce riconoscimento di un diritto generale del Gestore al riequilibrio

economico-finanziario del rapporto, né comporta, di per sé, automatica modifica del perimetro del servizio, revisione degli obiettivi, proroga o estensione della durata dell'affidamento, revisione del corrispettivo o altre misure di analogo effetto, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente.

11.3 In ogni caso, resta esclusa qualsiasi automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale sulla base del metodo tariffario pro tempore vigente, del PEF, del Piano Economico Finanziario di Affidamento o di altri atti regolatori o tariffari, fermo restando che tali strumenti rilevano ai fini tariffari e regolatori secondo la disciplina vigente.

11.4 Ogni eventuale modifica del rapporto contrattuale deve risultare da apposito atto dell'Ente, adeguatamente istruito e motivato, adottato nei limiti consentiti dalla legge e dai documenti di gara.

Articolo 12

Procedimento di valutazione delle richieste e di eventuale adozione delle misure contrattuali

12.1 Ricevuta la comunicazione di cui all'Articolo 10, l'Ente avvia la relativa istruttoria e valuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa, la sussistenza dei presupposti per l'eventuale attivazione delle misure contrattuali consentite ai sensi dell'Articolo 11, del Capitolato Tecnico Prestazionale e della normativa vigente.

12.2 Qualora la documentazione trasmessa dal Gestore risulti incompleta o necessiti di chiarimenti o integrazioni, l'Ente ne fa richiesta scritta al Gestore; in tal caso il termine di cui al comma 12.1 resta sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

12.3 All'esito dell'istruttoria, l'Ente adotta motivata determinazione con la quale:

- a) accerta l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'attivazione di

misure contrattuali; oppure

- b) individua, nei limiti consentiti dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente, le sole misure eventualmente applicabili, definendone contenuti, condizioni, decorrenza ed effetti.

12.4 Ogni eventuale modifica del rapporto contrattuale conseguente alla determinazione di cui al comma precedente deve risultare da apposito atto scritto dell'Ente, adottato nei limiti consentiti dalla legge e dai documenti di gara, e non produce effetti se non dalla sua formale approvazione.

12.5 Qualora le circostanze segnalate dal Gestore rilevino anche ai fini della predisposizione, validazione o aggiornamento del PEF o del Piano Economico Finanziario di Affidamento, l'Ente provvede agli adempimenti di competenza nei confronti dei soggetti competenti e secondo la regolazione ARERA pro tempore vigente. Resta fermo che tali attività regolatorie o tariffarie non comportano di per sé alcuna automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale dovuto al Gestore.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità, trasparenza e sostenibilità

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

13.3 I servizi oggetto di appalto rispettano i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di

Comune di Terre Roveresche Prot. n. 0014289 del 16-09-2026 partenza Cat 6 Cl 8
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento
stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per
la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).” (G.U. n. 92 del 19 aprile
2025).

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'Ente

14.1 L'Ente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento e nel Piano Economico di congruità a regime, nell'aggiornamento degli stessi, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in

relazione all'intero periodo di affidamento;

- d) trasmettere all'Ente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente;
- g) restituire all'Ente e ad ogni altro soggetto indicato dall'Ente stesso, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio esclusivamente nei limiti e alle condizioni dell'eventuale proroga tecnica disposta dall'Ente ai sensi del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché collaborare al regolare passaggio di consegne e al subentro del nuovo affidatario secondo quanto previsto dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore è tenuto a disporre, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, di un sistema informativo duale di gestione dei dati attivato, collaudato e reso pienamente fruibile all'Ente, ossia un sistema di controllo, con le caratteristiche di cui all'art. 6 del Capitolato, al Disciplinare Tecnico e all'Offerta Tecnica del Gestore, al quale l'Ente o i soggetti delegati dall'Ente possano accedere in remoto, per esempio tramite apposito ed idoneo portale web e password di accesso, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati, tra cui quelle indicate all'art. 6 del Capitolato e nel presente contratto.

16.2 Il Gestore è tenuto a predisporre e rendere operativo, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, un sistema di gestione dati e a garantire la gestione della Banca Dati Utenze, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder e badge/tessere personali fornite a ciascuna utenza ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore e del badge/tessera, con le caratteristiche e le informazioni di cui all'art. 6 del Capitolato, al Disciplinare Tecnico e all'Offerta Tecnica del Gestore.

16.3 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.4 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai

luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.5 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione.

16.6 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

17.1 L'Ente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n.36/2023.

17.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22 e nel rispetto di quanto previsto all'Allegato II.14, Capo II, del D.Lgs. n.36/2023, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.3 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.4 Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 si applicano le penali previste dall'art. 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale e le ulteriori misure espressamente richiamate dai documenti di gara e dal Disciplinare Tecnico, fermo restando quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore

19.4 L'Ente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

20.1 L'Ente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione e recesso

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, valgono le condizioni di risoluzione contrattuale di cui all'art. 19 del Capitolato.

21.2 Fatte salve le condizioni di recesso previste dalla normativa vigente, valgono le condizioni di recesso contrattuale di cui all'art. 19 del Capitolato.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Cessazione dell'affidamento, passaggio di consegne e subentro del nuovo affidatario

22.1 L'Ente avvia, nei tempi ritenuti congrui rispetto alla scadenza contrattuale o alla cessazione anticipata dell'affidamento, le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo affidatario e per assicurare la continuità del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione dell'Ente tutti i dati, le informazioni, i documenti, gli inventari, i tracciati, le credenziali, le configurazioni e ogni altro elemento utile o necessario per la

predisposizione della nuova procedura di affidamento e per il regolare subentro del nuovo affidatario, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal Disciplinare Tecnico.

22.3 Ai fini del passaggio di consegne, l'Ente verifica, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, la consistenza e la piena rispondenza dei beni, delle attrezzature, delle banche dati, dei sistemi informativi, dei contenuti informativi e degli altri elementi necessari alla prosecuzione del servizio, distinguendo quelli di proprietà dell'Ente, quelli di proprietà del Gestore e quelli eventualmente di terzi.

22.4 Alla scadenza naturale del contratto o in caso di cessazione anticipata, il Gestore è tenuto a garantire il completo e ordinato trasferimento all'Ente e al nuovo affidatario di tutti i dati e degli strumenti necessari alla continuità del servizio, inclusi, a titolo esemplificativo, la Banca Dati Utenze, i dati storici dei conferimenti, i tracciati di lettura, i dati GPS, le credenziali di accesso, i flussi di interoperabilità, i contenuti dell'applicazione informativa e del portale, nonché ogni ulteriore archivio o contenuto informativo formatosi nell'esecuzione del contratto e rimasto di proprietà dell'Ente.

22.5 Il trasferimento di cui al comma precedente deve avvenire in formati aperti, editabili, interoperabili e compatibili con le comuni strumentazioni informatiche in uso presso l'Ente o presso il nuovo affidatario, senza alcun onere, penale, vincolo tecnico o limitazione che possa impedire o ritardare la continuità gestionale del servizio.

22.6 Resta escluso qualsiasi automatismo di determinazione di un valore di subentro o di rimborso in favore del Gestore uscente fondato su criteri tariffari, regolatori o su altre metodologie non espressamente richiamate dai documenti di gara e dal presente contratto. Il Gestore non potrà pertanto vantare, nei confronti dell'Ente o del nuovo affidatario, alcun diritto automatico a corrispettivi, indennizzi, compensazioni o rimborsi a titolo di subentro, avviamento, mancato ammortamento, mancato utile o

altre poste analoghe.

22.7 Resta salva esclusivamente, ove ne ricorrano i presupposti e nei soli casi espressamente previsti dai documenti di gara e dal presente contratto, la possibilità di riconoscere al Gestore uscente il valore residuo di attrezzature o investimenti specificamente acquistati su espressa previsione contrattuale, già trasferiti in proprietà all'Ente e non ancora integralmente remunerati nel corrispettivo contrattuale alla data di cessazione. Tale eventuale valore residuo dovrà essere puntualmente documentato dal Gestore, verificato dall'Ente e determinato al netto delle quote già remunerate nel canone, di eventuali contributi pubblici o privati e di ogni altra componente già riconosciuta a qualsiasi titolo.

22.8 Il personale impiegato nel servizio è disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dai documenti di gara e dal contratto collettivo applicabile, ferma restando la necessità di assicurare, nei limiti di legge, la continuità del servizio e il corretto espletamento delle procedure di avvicendamento tra gestore uscente e nuovo affidatario.

22.9 Qualora, alla scadenza del contratto, non sia ancora intervenuto il subentro del nuovo affidatario, il Gestore uscente è tenuto alla prosecuzione del servizio esclusivamente nei limiti e alle condizioni della proroga tecnica eventualmente disposta dall'Ente ai sensi del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale, senza che ciò comporti riconoscimento di ulteriori indennizzi o automatica estensione della durata dell'affidamento.

22.10 In caso di inosservanza degli obblighi di collaborazione, consegna, trasferibilità, esportabilità, continuità o passaggio di consegne previsti dal presente articolo, trovano applicazione le penali e gli ulteriori rimedi previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Articolo 23

Trattamento del personale

23.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, in conformità a quanto previsto all'art. 25 del Capitolato e dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto ed a quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato.

24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione si dà atto che il Gestore ha costituito, nelle forme e modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, il deposito cauzionale mediante _____ n. _____ in data ____/____/____ presso _____ dell'importo di euro _____.

24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di

provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

24.6 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Ente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Gestore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

24.7 Il documento di cui al precedente comma deve attestare che siano state liquidate e saldate tutte le pendenze e che l'Ente abbia verificato la regolare continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto, nonché l'avvenuta completa consegna, trasferibilità, esportabilità e piena fruibilità dei dati, delle banche dati, dei tracciati, delle credenziali di accesso, delle configurazioni, dei flussi di interoperabilità e di ogni ulteriore contenuto informativo o strumento necessario alla prosecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal Disciplinare Tecnico.

24.8 Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale.

24.9 Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Gestore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

24.10 Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti al Gestore nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

Articolo 25

Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative previste all'articolo 23 del Capitolato, con i massimali ivi indicati.

Articolo 26

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto può essere adeguato o modificato, con apposito atto espresso dell'Ente e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse, secondo le condizioni indicate all'art. 12 del Capitolato e quanto previsto nel presente contratto, nonché nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente applicabile.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2, fermo restando che ogni eventuale modifica o adeguamento del rapporto contrattuale deve risultare da atto scritto, motivato e formalmente approvato dall'Ente, senza che possano prodursi effetti modificativi automatici in assenza di tale atto.

Articolo 27

Spese contrattuali

27.1 Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico del Gestore. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

27.2 Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Articolo 28

Controversie

28.1 Per la definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto il Foro competente è quello di Pesaro.

28.2 È comunque facoltà delle parti ricorrere agli istituti previsti dal Libro V - Titolo II "I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" - del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare dagli artt. 210, 211, 212 e, ove applicabile, 215 del D.Lgs. 36/2023.

28.3 Ove le parti decidano di non esercitare la facoltà prevista dal comma precedente, ovvero, pur esercitandola, la controversia non venga comunque composta e risolta, la stessa sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

28.4 È esclusa la procedura arbitrale.

Articolo 29

Nullità parziale

29.1 L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

29.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante

previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 30

Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

30.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

30.2 Le Parti si impegnano altresì a osservare e rispettare la massima riservatezza su tutti i dati, le informazioni, i documenti, le banche dati, i tracciati, le credenziali, le configurazioni, i flussi informativi e ogni ulteriore contenuto di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività dipendenti dal presente Contratto. Il trattamento dei dati personali eventualmente effettuato nell'esecuzione del presente Contratto dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 24, 28 e 32, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e della normativa nazionale ed europea tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità, la riservatezza e la protezione dei dati trattati, nonché a consentire il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Ove l'esecuzione del servizio comporti il trattamento di dati personali per conto dell'Ente, il Gestore sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante apposito atto o clausola contrattuale, nel quale saranno disciplinati oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia dei dati personali trattati, categorie di

interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento.

L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'efficacia del presente Contratto, fino a quando i dati e le informazioni non siano legittimamente divulgati dal soggetto titolare o siano divenuti di pubblico dominio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 31

Rinvio

31.1 Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda, oltre che al Capitolato (e i relativi allegati), all'Offerta Tecnica presentata dal Gestore, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al Regolamento dell'Ente inerente ai servizi oggetto del presente Contratto.

Articolo 32

Allocazione dei rischi contrattuali

32.1 Le Parti danno atto che il presente rapporto ha natura di appalto di servizi e che l'allocazione dei rischi connessi alla gestione del Servizio affidato è effettuata in coerenza con la normativa vigente, con il Capitolato Tecnico Prestazionale, con il Disciplinare Tecnico e con l'offerta presentata dal Gestore.

32.2 Restano in capo al Gestore i rischi operativi, organizzativi ed esecutivi connessi alla gestione del servizio, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- a) i rischi relativi all'organizzazione dei mezzi, del personale, delle attrezzature e dei sistemi impiegati nell'esecuzione del servizio;
- b) i rischi relativi ai costi di gestione, all'efficienza operativa e al rispetto degli obblighi qualitativi, prestazionali, informativi e documentali posti a suo

carico;

c) i rischi relativi alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei cronoprogrammi, alla continuità operativa e alla conformità dei servizi ai documenti di gara.

32.3 Restano in capo all'Ente i rischi e le responsabilità riconducibili alle proprie determinazioni istituzionali, regolatorie, pianificatorie e tariffarie, nonché quelli espressamente posti a suo carico dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Disciplinare Tecnico, dal presente contratto e dalla normativa vigente.

32.4 Le sopravvenienze normative, regolatorie, pianificatorie o organizzative, nonché gli eventi straordinari, eccezionali e non imputabili alle Parti, sono disciplinati esclusivamente secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla revisione dei prezzi, all'adeguamento o variazione dei servizi e alle modifiche contrattuali consentite.

32.5 Resta in ogni caso escluso che l'allocazione dei rischi di cui al presente articolo possa comportare, di per sé, un diritto del Gestore al riequilibrio economico-finanziario del rapporto, alla proroga o estensione della durata contrattuale, ovvero ad automatica rideterminazione del corrispettivo contrattuale sulla base del metodo tariffario pro tempore vigente, del PEF, del Piano Economico Finanziario di Affidamento o di altri atti regolatori o tariffari.

32.6 Il corrispettivo spettante al Gestore resta disciplinato esclusivamente dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dall'offerta economica aggiudicataria e dalla normativa vigente.

Articolo 33

Allegati

33.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto, che

dovranno essere aggiornati secondo quanto previsto dal presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente n. ____ del ____ (scelta forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'Ente n. ____ del ____ (affidamento del servizio);
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- e) Piano Economico di congruità dei servizi a regime;
- f) Inventario dei beni strumentali;
- g) Elenco del personale oggetto di trasferimento / passaggio al Gestore;
- h) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- i) Capitolato Tecnico Prestazionale;
- j) Disciplinare tecnico;
- k) Elenco dei prezzi unitari, a cui deve essere applicato il ribasso offerto in sede di gara, firmati per accettazione dal Gestore.
- l) Offerta tecnica del Gestore, comprensiva delle proposte migliorative ed integrative offerte;
- m) Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto dal Gestore;
- n) Polizze assicurative.

33.2 Resta inteso che in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e/o del Capitolato ed allegati e/o dell'Offerta Tecnica (Piano Programma Organizzativo e Proposte Migliorative/Integrative) - a mero titolo esemplificativo, relative alle modalità (di tempo, luogo, ecc.) di esecuzione del servizio, al quantitativo ed alla qualità dei materiali (attrezzature varie) da utilizzare nell'espletamento dello stesso - dovranno sempre prevalere le prescrizioni più favorevoli all'Ente.

IL RESPONSABILE

DEL 3° SETTORE

.....

DITTA -----

IL SEGRETARIO GENERALE

.....